



COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **14** di Registro

N. di Prot.Gen.

SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2009

PRESIDENTE: Stefano BRUNI

SEGRETARIO: Nunzio FABIANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
BRUNI Stefano	Sindaco	si	
CATTANEO Francesco	Vice Sindaco	si	
PEVERELLI Diego	Assessore	si	
D'ALESSANDRO Umberto	*	si	
CENETIEMPO Enrico	*	si	
SCOPELLITI Francesco	*	si	
CARADONNA Fulvio	*	si	
COLOMBO Alessandro	*	si	
GADDI Sergio	*	si	
VERONELLI Anna	*	si	
GATTO Paolo	*	si	
FAVERIO Maurizio	*	si	

OGGETTO: AVVIO, AI SENSI DELL' ART. 5.8 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. VII/351 DEL 13.6.2006, DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO ARGENT IN LOCALITA' ALBATE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con domanda presentata in data 29.10.1991, la società Argent di Milano aveva chiesto, in attuazione delle previsioni del piano regolatore allora vigente, l'approvazione di un Piano di lottizzazione industriale riguardante un complesso immobiliare ubicato in località Albate;
- che tale istanza, con nota sindacale in data 21.7.1993, era stata rigettata dalla amministrazione;
- che avverso tale rigetto era stato proposto ricorso al TAR per la Lombardia, che accogliendo il gravame aveva annullato, con sentenza n. 97/1994, la predetta nota sindacale;
- che il Comune di Como, con deliberazione consiliare n. 62/95, aveva riesaminato la domanda di approvazione del P.I. e reiterato il precedente diniego;
- che la società Argent aveva nuovamente adito il TAR Lombardia, il quale con sentenza n. 1409/1999, ritualmente notificata all'Amministrazione Comunale il 12.5.1999, aveva annullato la citata deliberazione;
- che l'amministrazione comunale ha interposto appello avanti al Consiglio di Stato, (sez.V RG6912/99) ancora sub iudice ;
- che tale ricorso, ai sensi dell'art. 33 legge 6.12.1971, n. 1034, non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata;
- che Argent ha instaurato avanti al TAR Lombardia giudizio di ottemperanza, tuttora pendente, per l'esecuzione della citata sentenza;
- che, nel frattempo il Comune ha approvato una variante generale del P.R.G., che modifica la destinazione urbanistica delle aree in questione, che hanno assunto in termini generali vocazione residenziale, essendo state definitivamente ridimensionate e riconvertite in zone di espansione/completamento;
- che lo strumento urbanistico vigente destina l'ambito oggetto di piano attuativo come segue:
zona C2, zona C3, zona Ea, standard C, standard V, tracciato viabilistico Pedemontano Lombardo;
- che in data 14.06.2006 PG 29777/06 è stata presentata, ai sensi dell'art. 25 L.R. 12/2005, formale richiesta di approvazione di Piano di Lottizzazione (poi rinnovata con nota del 19.02.2007 PG 9286 del 22.02.2007), che propone di convertire in piano Attuativo residenziale l'originario P.L. industriale previsto dal P.R.G. '88;

- che alla fattispecie in esame secondo la tesi prospettata dall'avvocato Sica (legale di controparte), sarebbe applicabile il principio giurisprudenziale, secondo il quale *"la normativa urbanistica da applicare in sede di esame di una richiesta di approvazione di un intervento edilizio, conseguente all'annullamento giudiziale di un precedente diniego espresso in ordine allo stesso è quella vigente al momento in cui la sentenza è notificata o comunicata in via amministrativa al Sindaco(...), divenendo inopponibili all'interessato le variazioni allo strumento urbanistico sopravvenute successivamente a tale notificazione"*;
- che tale tesi è stata condivisa dall'avvocatura comunale, con particolare riferimento alle previsioni del PTCP della Provincia di Como, con nota 11 luglio 2008, nella quale si argomenta che *"atteso che la sentenza è stata notificata all'Amministrazione comunale il 12.05.1999, la situazione/qualificazione "giuridico-normativa" dell'area si è cristallizzata a quella "data"*;
- che con Indirizzo di Giunta del 25.09.2008 l'Amministrazione ha condiviso l'orientamento circa la richiesta presentata da ARGENT srl per la realizzazione di un P.L. residenziale in sostituzione dell'originario P.L. industriale;

Visto l'art. 25 della Legge regionale 12/05, secondo il quale, sino all'approvazione del PGT, i Comuni possono approvare "piani attuativi in variante con la procedura dell'art. 3, L.r. n. 23/97";

Vista la sentenza n. 6541/2007, con la quale il TAR Lombardia, Milano sostiene che *"dall'interpretazione letterale della norma citata, risulta chiaro che per l'approvazione di varianti al PRG è necessario fare riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/97 mentre, nel caso di piani attuativi in variante, l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 12/2005 si limita a richiamare la sola procedura di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 23/97 senza che l'utilizzo di tale procedimento debba essere necessariamente subordinato al fatto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo precedente"*.

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 152/06, il quale prevede che le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinino le procedure per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

Atteso:

- che il Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 13 marzo 2007, ha approvato con delibera n. VIII/351 gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)";
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.07 ha approvato "Valutazione ambientale di Piani e Programmi Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007 n. VIII/351;

- che dette norme regionali pur essendo state emanate anteriormente all'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, sono conformi alle previsioni della Direttiva 2001/42/CE e pertanto possono essere ritenute attuative ex ante dell'art. 22, comma 1 del Codice dell'Ambiente;

Dato atto:

- che, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, il Comune di Como è chiamato ad effettuare la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei programmi, individuati nell'allegato A, lettera I) della Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia 13.3.07 n. VIII/351;
- che l'art. 4.2 DCR VIII/351 comma b, ritiene necessaria una valutazione ambientale ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE per quei piani in considerazione dei possibili effetti sui siti, quali Zone di Protezione Speciale – ZPS (Direttiva 79/409/CEE) e Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat) che costituiscono la rete ecologica europea di Natura 2000 istituita dalla Direttiva 92/43/CEE come specifica l'art. 4.4 della DCR VIII/351;
- che il piano attuativo di che trattasi interessa una porzione di territorio che si trova a margine di un sito di interesse comunitario, la Palude di Albate, per il quale si rende necessaria, secondo quanto disposto dalla citata Dcr n. VIII/0351 del 13.3.2007, punto 7.2 la preliminare valutazione di incidenza;
- che la suddetta deliberazione di Giunta regionale definisce puntualmente tutte le fasi metodologiche e procedurali da seguire nell'effettuazione del procedimento di VAS;

Dato atto:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 328 del 12 dicembre 2007, ai fini dell'effettuazione di tutti i procedimenti di VAS che si renderà necessario avviare, ha disposto quanto segue:
 - di designare, limitatamente ai piani e programmi di propria competenza, l'Amministrazione comunale quale Autorità Competente per la VAS;
 - di costituire, conseguentemente, nell'ambito della procedura di adozione e approvazione dei piani suddetti, l'ufficio di VAS, composto da Autorità Procedente e Autorità Competente;
 - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Ambiente l'organo burocratico abilitato ad agire in nome e per conto del Comune, inteso quale Autorità Procedente, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica di tutti i piani e programmi aventi valore di variante dello strumento urbanistico generale;
 - di individuare nella persona del Direttore dell'Area Pianificazione e Valorizzazione del Territorio il soggetto abilitato ad agire in nome e per conto dell'Amministrazione, intesa quale Autorità Competente per la VAS.

nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi aventi valore di variante dello strumento urbanistico generale,

che il suddetto provvedimento è stato reso pubblico mediante pubblicazione in data 27 dicembre 2007 sul BURL e in data 2 gennaio 2008 sul quotidiano "Il Corriere" di Como;

Atteso:

- che è stata effettuata l'analisi preliminare di sostenibilità ambientale del Progetto, così come prescritto dall'art. 5.7 della DCR n. VIII/351 e che la stessa è stata approvata dal Direttore dell'area Pianificazione Urbanistica, nella sua veste di autorità competente, con determinazione dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2009;
- che con la suddetta determinazione si è altresì dichiarato che non sussistono i presupposti per l'assunzione della decisione di esclusione dalla procedura di VAS, prevista dall'art. 4.6 della deliberazione regionale n. VIII/351, sopra citata per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;

Visto l'art. 5 del Codice dell'Ambiente il quale prevede che *"salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati, oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani e programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente"*;

Ritenuto, conformemente alle norme e disposizioni regolamentari in narrativa citate di dover disporre formalmente l'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, attivando conseguentemente le conferenze di valutazione di cui al punto 4.2 dell'allegato 1a della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 27.12.07;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore d'Area Pianificazione e Valorizzazione del Territorio e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, nonché l'attenzione della copertura finanziaria relativa alla spesa;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 134, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1°) di prendere atto che non sussistono i presupposti per l'esclusione dal processo di VAS del Piano attuativo Argent in località Albate, così come dichiarato dal Direttore dell'Area Pianificazione Urbanistica, nella sua veste di autorità competente, con determinazione dirigenziale n. 5 R.S. del 13 gennaio 2009;

2°) di disporre conseguentemente, con il presente atto formale, l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo Argent, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.8 della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.6.2006;

3°) di individuare i seguenti soggetti da invitare alla conferenza di valutazione:

- Enti territorialmente interessati: Provincia di Como, Regione Lombardia, Autorità di bacino, Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia;
- soggetti competenti in materia ambientale: ASL, ARPA, Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia, Ente gestore del Parco regionale Spina Verde di Como;
- settori del pubblico interessati all'iter decisionale: WWF, Legambiente, Città possibile e Italia Nostra;

4°) di indire la conferenza di valutazione, dando atto che la data della seduta introduttiva e quella della seduta finale di valutazione saranno rese note, a cura del responsabile del procedimento, mediante pubblicazione sul web;

5°) di stabilire che l'informazione e la partecipazione del pubblico saranno garantite mediante costante aggiornamento del sito web del Comune;

6°) di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune, nonché, secondo quanto sancito dall' art. 5.8 della deliberazione di Consiglio regionale più volte citata, mediante pubblicazione sul BURL e sul quotidiano "Il Corriere di Como";

7°) di impegnare la spesa presunta di euro 304,75 IVA compresa, per le suddette pubblicazioni al capitolo 1.09.01.03.0250 "Spese varie d'ufficio" dell'esercizio provvisorio in corso;

8°) di dichiarare con separata votazione assunta ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Nunzio Fabiano



Il Presidente

Stefano Bruni



Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **23 FEB. 2009** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 dello stesso Decreto;

- è stata adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 267/00

- è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00).

Como,

Il Vice Segretario Generale

.....